



Comune di Villar Focchiardo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Conte Carroccio n. 30 (TO) – Tel 011 9645025 Fax 011 9646283
P.IVA 01375740014 – Email: info@comune.villarfocchiardo.to.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe e determinazione delle rate e delle scadenze di versamento della TARI per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIABERTO Emilio Stefano - Presidente	Si
2. MILETTO Paolo - Assessore	Giust.
3. DI GAETANO Eugenio - Vice Sindaco	Si
4. REYNERI Leonardo Maria - Consigliere	Si
5. ANSELMO Chiara - Consigliere	Si
6. BLANDINO Giovanni - Consigliere	Si
7. BUCCI Gualtiero - Consigliere	Si
8. PENT Alex - Consigliere	Si
9. AUDI BUSSIO Ezia - Consigliere	Giust.
10. SIBILLA Emanuele - Consigliere	Si
11.	
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 2

Assume la Presidenza **CHIABERTO Emilio Stefano**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Alberto CANE**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.26 DEL 29/06/2021
OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLE RATE E
DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO
2021.**

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma, 738, della Legge 27 dicembre, n.160 che prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n.147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dal comma 641 e ss. della sopracitata legge;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.;"
- l'art. 30, comma 5, del D.I. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";

RICHIAMATA la deliberazione n. 18 del 20/04/2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2022-2023;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISSEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...).”;

Richiamata la deliberazione n° 25 del 29/06/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, predisposto ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/rif. e s.m.i.;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 58-quinquies del D.L. 124/2019, ai fini dell'applicazione della TARI, ha equiparato la categoria "studi professionali" alla categoria "Banche ed Istituti di Credito";

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Igs. n. 504/1992;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del già citato Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal

comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

CONSIDERATO il protrarsi della grave emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica del COVID-19;

RICHIAMATO l'art. 6 - Agevolazioni TARI- del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73 recante “ Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali “ cd sostegni bis, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione ai Comuni di un contributo finalizzato alla concessione da parte degli Enti Locali di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche.;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale interviene introducendo una riduzione pari al 100% della tariffa (quota fissa e quota variabile) conteggiata sul primo semestre dell'anno 2021 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività:

- siano attive nel primo semestre 2021;
- siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;
- pur non essendo state sottoposte a sospensione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti;
- siano in regola con il pagamento dei tributi locali riferiti al quinquennio precedente e di non essere in condizione di omessa dichiarazione di variazione rispetto alle dichiarazioni precedentemente presentate in ordine ai tributi comunali.

Tale riduzione non verrà applicata alle attività riguardanti generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Preso atto che ai sensi del comma 660 art. 1 della legge 147/2013 le ulteriori riduzioni possono essere deliberate assicurando la copertura finanziaria attraverso “*il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;

Richiamata la deliberazione n° 25 del 29/06/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, predisposto ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/rif. e s.m.i.e approvato dal Consorzio Ambiente Dora Sangone con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.9 del 08/06/2021;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 07/08/2020;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani “;

Visto l'art.4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale “L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”;

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01 gennaio 2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

Ritenuto allo scopo di stabilire, per l'anno 2021, che il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- rata 1: 02/11/2021;
- rata 2: 02/12/2021;

Ritenuto altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento, in unica soluzione entro il 02/11/2021;

Ritenuto di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante versamento modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato l'articolo 3 del Regolamento Generale delle Entrate che prevede che questa Amministrazione gestisca direttamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate comunali;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/00;

Acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b punto 7), del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria Dott.ssa Barbara Blandino, nominata con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/11/2020 – Triennio 2021/2022/2023;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto Legge 06/05/2014, n.16 convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68;

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

- Di determinare per l'anno 2021 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

A) Utenze domestiche PARTE FISSA

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)
1 componente	€ 0,29471
2 componenti	€ 0,34383
3 componenti	€ 0,37892
4 componenti	€ 0,40699
5 componenti	€ 0,43505
6 o più componenti	€ 0,45611

A) Utenze domestiche PARTE VARIABILE

Nucleo familiare	Coefficiente Kb	Cu (€/Kg)	Quv	Quota variabile per nucleo familiare
1 componente	0,60	0,19180	557,29805	€ 64,13386
2 componenti	1,40	0,19180	557,29805	€ 149,64567
3 componenti	1,80	0,19180	557,29805	€ 192,40158
4 componenti	2,20	0,19180	557,29805	€ 235,15749
5 componenti	2,90	0,19180	557,29805	€ 309,98032
6 o più componenti	3,40	0,19180	557,29805	€ 363,42520

B) Utenze non domestiche

COMUNI FINO A 5.000 abitanti			
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,10635	€ 0,46912
102	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,22267	€ 0,99417
103	Stabilimenti balneari	€ 0,12629	€ 0,56114
104	Esposizioni, autosaloni	€ 0,09971	€ 0,45108
105	Alberghi con ristorante	€ 0,35561	€ 1,58598
106	Alberghi senza ristorante	€ 0,26588	€ 1,18182
107	Case di cura e riposo	€ 0,31573	€ 1,41096
108	Uffici, agenzie	€ 0,33235	€ 1,48133
109	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,18279	€ 0,81194
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,28914	€ 1,28286
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,35561	€ 1,58778
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,23929	€ 1,06454
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,30576	€ 1,36225
114	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,14291	€ 0,63151
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,18279	€ 0,81194
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 1,60857	€ 7,15766
117	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,20975	€ 5,38042

118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,58494	€ 2,60360
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,51182	€ 2,27161
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,01404	€ 8,97098
121	Discoteche, night club	€ 0,34564	€ 1,54448

- Di disporre l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria;
- Di intervenire introducendo una riduzione pari al 100% della tariffa (quota fissa e quota variabile) conteggiata sul primo semestre dell'anno 2021 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività:
 - siano attive nel primo semestre 2021;
 - siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;
 - pur non essendo state sottoposte a sospensione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti;
 - siano in regola con il pagamento dei tributi locali riferiti al quinquennio precedente e di non essere in condizione di omessa dichiarazione di variazione rispetto alle dichiarazioni precedentemente presentate in ordine ai tributi comunali.

Tale riduzione non verrà applicata alle attività riguardanti generi alimentari e prodotti di prima necessità;

- Di utilizzare le risorse assegnate dall'art.6 - Agevolazioni TARI- del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" cd sostegni bis che hanno un vincolo di destinazione a favore delle utenze non domestiche colpite dalla crisi Covid;

- Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

- Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;

- Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01 gennaio 2021;

- Di approvare, per l'annualità 2021, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo TARI (tassa rifiuti) come indicati nella seguente tabella:

Rata di versamento	Scadenza
Prima rata	02 novembre 2021
Seconda rata	02 dicembre 2021
Unica soluzione	02 novembre 2021

- Di trasmettere entro il 14 ottobre la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma esclusivamente in via telematica mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- Di trasmettere la presente deliberazione al C.A.D.O.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone) come da richiesta effettuata con nota prot. n. 0001161 del 18/06/2021 – Ns. prot.n. 0002880 del 18/06/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Presentii n. 8
Astenuti: n. =
Voti favorevoli: n. 8

Votanti: n. 8
Voti contrari: n. =

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta;
- Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D.Lgs. del 14.03.2013, n.33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" e in adempimento dell'art. 23 del suddetto decreto, nella sotto sezione "Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico" del sito web dell'Ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che dà il seguente esito:

Presentii n. 8
Astenuti: n. =
Voti favorevoli: n. 8

Votanti: n. 8
Voti contrari: n. =

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per la gestione del tributo.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO

Firmato digitalmente
CHIABERTO Emilio Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. Alberto CANE

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

TARI
METODO
NORMALIZZATO

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158

RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 741.000,00

RIPARTIZIONE PARTE FISSA

		1.239	% Calcolata	% Corretta
NUMERO TOTALE UTENZE				
Numero Utenze domestiche		1.174	94,75	
Numero Utenze non domestiche		65	5,25	

RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.

Cod	Attività produttive	gg	Kd min	Kd max	Kd utilizzato	Superficie totale	Q.tà stimata rifiuti
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	365	2,60	4,20	2,60	377,00	980,20
102	Campeggi, distributori carburanti	365	5,51	6,55	5,51	72,00	396,72
103	Stabilimenti balneari	365	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00
104	Esposizioni, autosaloni	365	2,50	3,55	2,50	0,00	0,00
105	Alberghi con ristorante	365	8,79	10,93	8,79	0,00	0,00
106	Alberghi senza ristorante	365	6,55	7,49	6,55	147,00	962,85
107	Case di cura e riposo	365	7,82	8,19	7,82	0,00	0,00
108	Uffici, agenzie, studi professionali	365	8,21	9,30	8,21	0,00	0,00
109	Banche ed istituti di credito	365	4,50	4,78	4,50	1.119,00	5.035,50
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	365	7,11	9,12	7,11	1.571,00	11.169,81
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	365	8,80	12,45	8,80	257,00	2.261,60
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	365	5,90	8,50	5,90	306,00	1.805,40
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	365	7,55	9,48	7,55	50,00	377,50
114	Attività industriali con capannoni di produzione	365	3,50	7,50	3,50	0,00	0,00
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	365	4,50	8,92	4,50	1.649,00	7.420,50
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	365	39,67	60,88	39,67	587,00	23.286,29
117	Bar, caffè, pasticceria	365	29,82	51,47	29,82	339,00	10.108,98
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	365	14,43	19,55	14,43	251,00	3.621,93
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	365	12,59	21,41	12,59	0,00	0,00
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	365	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00
121	Discoteche, night club	365	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 67.427,28

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi **Irnd** (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100

67.427,28 / 741.000,00 * 100 =

% Calcolata	% Corretta
9,10	8,50

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)	741.000,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)	67.427,28
QTA rifiuti DOMESTICI (kg)	673.572,72

COSTI

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

COSTI FISSI	Imponibile	Iva
CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio	52.124,00	0,00
CC: costi comuni	0,00	0,00
CK: costi di capitale	0,00	0,00
COI: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
RC: componente a conguaglio	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Fissa)		-0,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
TOTALE COSTI FISSI	52.124,00	

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

COSTI VARIABILI	Imponibile	Iva
CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	141.193,00	0,00
CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani	0,00	0,00
CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani	0,00	0,00
CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	0,00	0,00
COI: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti	0,00	0,00
ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	0,00	0,00
RC: componente a conguaglio	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Variabile)		-0,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
TOTALE COSTI VARIABILI	141.193,00	

TOTALE COSTI

(Costi Fissi + Costi Variabili)

193.317,00

RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti

TOTALE COSTI FISSI	52.124,00	% Calcolata	% Corretta
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	49.387,49	94,75	
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	2.736,51	5,25	

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI	141.193,00	% Calcolata	% Corretta
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	129.191,60	90,90	91,50
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	12.001,40	9,10	8,50

Input dati Ciclo Integrato RU		Ambito tarifario di VILLAR FOCCHIARDO					
	Input dati Ciclo Integrato RU	Ciclo Integrato RU	Costi del Gestore	Costi del Comune/I	TOT PEF NETTO IVA	IVA	TOT PEF LORDO IVA
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani Indifferenti CRT	G	30.597	30.597	-	30.597	3.060	33.656
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	26.069	26.069	-	26.069	2.607	28.676
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	20.444	20.444	-	20.444	2.044	22.488
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenti CRD	G	67.741	67.741	-	67.741	6.774	74.515
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COV^{LP}	G	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	3.279	3.279	324	3.279	324	3.607
Fattore di Sharing b	E	0,6	0,6	-	-	0,6	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	1.967	1.967	197	1.967	197	2.164
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	11.742	11.742	1.174	11.742	1.174	12.916
Fattore di Sharing b(1+α)	E	0,24	0,24	-	-	0,24	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+α)AR_{CONAI}	E	9.863	9.863	986	9.863	986	10.849
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{pv}	E-G	11.665	11.665	11.665	11.665	11.665	-
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,900	0,900	-	-	-	-
Numero dorate r	E	4	4	-	2.625	262	2.887
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RC_{pv}	E	2.625	2.625	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indeterminabile	G	-	-	-	-	-	-
ST₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	115.645	115.645	115.645	115.645	13.554	148.209
72%							
Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio CSL	G	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	2.988	1.888	1.100	2.988	189	3.177
Costi generali di gestione CGA	G	34.965	15.201	15.783	34.965	1.251	36.216
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	C	37.953	17.088	20.864	37.553	1.440	39.993
Ammortamenti Amm	G	9.072	9.072	9.072	9.072	907	9.980
Accantonamenti Acc	G	3.508	151	3.351	3.508	15	3.523
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi	G	3.318	151	3.351	3.358	151	3.358
- di cui per oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affido	G	151	151	151	151	151	151
- di cui per altri non in esercizio rispetto a norme tributarie	G	2.542	2.542	2.542	2.542	254	2.796
Remunerazione del capitale investito netto R	G	132	132	132	132	132	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IC}	G	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CF	C	15.255	11.897	3.358	15.255	1.177	16.431
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COV^{FP}	G	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{ff}	E-G	3.991	3.991	3.991	3.991	-	3.991
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-
Numero dorate r	E	4	4	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RC_{ff}	E	898	898	898	898	90	988
Oneri relativi all'IVA indeterminabile	G	306	306	306	306	306	306
ST₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	12.416	12.080	24.525	52.216	2.526	12.413
Deteriorazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-	-	-	-
ST₃ = ST₁ - ST₂	C	186.751	161.713	24.525	188.251	16.011	204.332
Deteriorazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-	-	-	-
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF							
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{LP}	E	-	-	-	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter del MTR COV^{LP}	E	-	-	-	-	-	-
Numero dorate r'	E	3	-	-	-	-	-
Rate annuale RCND_{pv} RC_{pv}/r'	E	9.651	-	-	-	-	-
Deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili da PEF 2020 e costi variabili da PEF 2020	E	-	-	-	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvata in 4	E	3	-	-	-	-	-
Rate annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{pv}	E	3.217	-	-	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020	E	2.088	-	-	2.088	209	2.297
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 1/(r_{pv} + RCU_{pv}) RC_{pv}/r_{pv} (se r _{pv} > RCU _{pv})	E	9.291	-	-	9.281	10.109	-
Numero di rate conguagli residui all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	-	-	-	-	-	-
ST₄ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	142.050	-	-	137.733	-	131.506
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{FP}	E	-	-	-	-	-	-
Deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvata in 4	E	-	-	-	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvata in 4	E	-	-	-	-	-	-
Rate annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{ff}	E	-	-	-	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020	E	-	-	-	-	-	-
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 1/(r_{ff} + RCU_{ff}) RC_{ff}/r_{ff} (se r _{ff} > RCU _{ff})	E	-	-	-	-	-	-
Numero di rate conguagli residui all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	-	-	-	-	-	-
ST₅ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	49.154	-	-	44.528	51.459	53.410
ST₆ = ST₁ - ST₂ - ST₃ - ST₄ - ST₅ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	150.114	-	-	145.528	159.192	155.176
Grandezze fisico-techniche							
raccolta differenziata %	G	-	-	-	-	-	-
g ₊ kg	G	747.909	-	-	-	-	-
costo unitario effettivo - Cuffi. Cenni/kg	G	0,23	-	-	-	0,30	-
labbioso standard Cenni/kg	E	-	-	-	-	-	-
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁	E	-0,06	-	-	-	-	-
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂	E	-0,03	-	-	-	-	-
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y₃	E	-0,01	-	-	-	-	-
Totale Y	C	0,15	-	0	0	0	-
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,7	-	1	-	-	-
Verifica del limite di crescita							
ip₁	MTR	-	-	-	-	-	-
coefficiente di recupero di produttività X₀	E	-	-	-	-	-	-
coff. per il miglioramento previsto della qualità Q₀	E	-	-	-	-	-	-
coff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀	E	-	-	-	-	-	-
(coff. per l'emergenza COVID-19 CI₀)	E	-	-	-	-	-	-
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C	-	-	-	-	-	-
ST₇	C	-	-	-	-	-	-
ST₈	E	-	-	-	-	-	-
ST₉	E	-	-	-	-	-	-
ST₁₀	C	-	-	-	-	-	-
ST₁₁	C	-	-	-	-	-	-
ST₁₂	C	-	-	-	-	-	-
ST₁₃ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C	-	-	-	175.666	-	193.748
debito (ST₁ - ST₁₃)	C	-	-	-	13.527	-	11.618
Quota annua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20	C	-	-	-	922	92.21	1.014
Deteriorazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	C	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE (TARI 2023)	C	-	-	-	100%	176.583	100%
di cui TARIFFA VARIABILE	C	-	-	-	71%	127.234	71%
di cui TARIFFA FISSA	C	-	-	-	29%	49.354	27%
72%							
Attività esterne Ciclo Integrato RU	G	-	-	-	-	-	-
Dettaglio componenti a conguaglio							
Quota del conguaglio attuale all'annualità 2018 (2018 forme interne ex dell'archivio 443/2019/R/RIF)	C	1.862	-	-	-	-	1.208
Quota residua del conguaglio relativi all'annualità 2019	C	5.180	-	-	-	-	-
- di cui quella relativa alla componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2	C	7.874	-	-	-	-	-
- di cui quella residua della correnzione a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2	C	2.694	-	-	-	-	-
Quota conguaglio per recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di cor	C	-	-	-	-	-	-
Quota conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa	C	922	-	-	-	-	1.014
Quota del conguaglio attuale all'annualità 2018	C	1.727	-	-	-	-	1.208

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m² determ. Tra costi fissi attrib. a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib. di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	39.035,70	0,84	0,84	32.789,99	0,29471	11.504,21
Utenza domestica (2 componenti)	63.290,00	0,98	0,98	62.024,20	0,34383	21.761,00
Utenza domestica (3 componenti)	21.284,35	1,08	1,08	22.987,10	0,37892	8.065,07
Utenza domestica (4 componenti)	15.390,60	1,16	1,16	17.853,10	0,40699	6.263,82
Utenza domestica (5 componenti)	3.424,60	1,24	1,24	4.246,50	0,43505	1.489,87
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	666,00	1,30	1,30	865,80	0,45611	303,77
				140.766,69		49.387,74

e quindi il Quf (quota unitaria €/m²) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)			Quf (Euro/m ²)	
49.387,49	/	140.766,69	=	0,35085

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m²) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m²) per il Kc

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m² determ. da rapporto tra costi fissi attrib. a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuiti alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf = Ctapf / Sommatoria Sap * Kcap$$

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Total Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m ²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32	377,00	120,64	0,10635	40,09
102-Campielli, distributori carburanti	0,67	0,80	0,67	72,00	48,24	0,22267	16,03
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	0,00	0,00	0,12629	0,00
104-Esposizioni, autosalone	0,30	0,43	0,30	0,00	0,00	0,09971	0,00
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	0,00	0,00	0,35561	0,00
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80	147,00	117,60	0,26588	39,08
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	0,00	0,00	0,31573	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,00	0,00	0,00	0,33235	0,00
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,55	1.119,00	615,45	0,18279	204,54
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	1.571,00	1.366,77	0,28914	454,24
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07	257,00	274,99	0,35561	91,39
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)	0,72	1,04	0,72	306,00	220,32	0,23929	73,22
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	50,00	46,00	0,30576	15,29
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43	0,00	0,00	0,14291	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	1.669,00	906,95	0,18279	301,42
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	587,00	2.841,08	1,60857	944,23
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	339,00	1.233,96	1,20975	410,11
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	251,00	441,76	0,58494	146,82
	1,54	2,61	1,54	0,00	0,00	0,51182	0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	0,00	0,00	2,01404	0,00
121-Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04	0,00	0,00	0,34564	0,00
						8.233,76	2.736,46

quindi il **Qapf** (quota unitaria €/m²) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc		Qapf (€/m ²)
2.736,51	/	8.233,76

$$Qapf = \frac{Ctfund}{Sommatoria Stot^* Kc}$$

$$Qapf = \frac{2.736,51}{8.233,76} = 0,33235$$

CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva

Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kd Utilizzato	Totalle Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m ²	Totalle Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,60	377,00	980,20	0,46912	176,86
102-Campielli, distributori carburanti	5,51	6,55	5,51	72,00	396,72	0,99417	71,58
103-Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00	0,56144	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	2,50	0,00	0,00	0,45108	0,00
105-Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,79	0,00	0,00	1,58598	0,00
106-Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	6,55	147,00	962,85	1,18182	173,73
107-Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,82	0,00	0,00	1,41096	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	8,21	0,00	0,00	1,48133	0,00
109-Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,50	1.119,00	5.035,50	0,81194	908,56
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,11	1.571,00	11.169,81	1,28286	2.015,37
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	8,80	257,00	2.261,60	1,58778	408,06
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,90	306,00	1.805,40	1,06454	325,75
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,55	50,00	377,50	1,36225	68,11
114-Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,50	0,00	0,00	0,63151	0,00
115-Attività artigianali di produzione Beni Specifici	4,50	8,92	4,50	1.545,40	6.954,30	0,81194	1.254,77
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	39,67	575,80	22.841,99	7,15766	4.121,38
117-Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	29,82	339,00	10.108,98	5,38042	1.823,96
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,43	251,00	3.621,93	2,60360	653,50
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	12,59	0,00	0,00	2,27161	0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00	8,97098	0,00
121-Discoteche, night club	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00	1,54448	0,00
						66.516,78	12.001,63

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.		CU (€/Kg)
12.001,40	/	66.516,78

=

0,18043

CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n, S) = Quv^* \ Kb^* \ Cu$$

Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib. ut. domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp. del nucleo familiare

Otot = quantita' totale rifiuti

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \text{Sommatoria di } (N(n) * K_b(n))$$

Categoria	Nuclei	Kb Min	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	233,50	0,60	1,00	0,60	140,10	64,13386	14.975,26
Utenza domestica (2 componenti)	379,70	1,40	1,80	1,40	531,58	149,64567	56.820,46
Utenza domestica (3 componenti)	143,90	1,80	2,30	1,80	259,02	192,40158	27.686,59
Utenza domestica (4 componenti)	93,80	2,20	3,00	2,20	206,36	235,15749	22.057,77
Utenza domestica (5 componenti)	21,40	2,90	3,60	2,90	62,06	309,98032	6.633,58
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	2,80	3,40	4,10	3,40	9,52	363,42520	1.017,59
					1.208,64		129.191,25

quindi il *Ouv* risulta essere di :

Q.Tot.Rfuti/somm.N.ut*Kb			Quv (Kg)
673.572,72	/	1.208,64	= 557,29805

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.	Cu (€/Kg)
129.191,60	0,19180

Revisore dei Conti

Comune di Villar Focchiardo (TO)

**PARERE N. 4 DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2021**

La sottoscritta Barbara Blandino, nominata Revisore dei Conti del Comune di Villar Focchiardo (TO) con deliberazione consigliare n. 21 del 30/11/2020

- Vista la proposta numero 26 di deliberazione del Consiglio Comunale riguardante l'"Approvazione delle tariffe e determinazione delle rate e delle scadenze di versamento della TARI per l'anno 2021" sottoposta all'esame della sottoscritta ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 lettera b), dell'art.239 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, successive integrazioni e modifiche;
- Visto l'art.139 del TUEL, in base al quale il revisore dei conti esprime il proprio parere sull'approvazione dei regolamenti di applicazione dei tributi locali;
- Visto che al Revisore compete l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 del d. lgs. 267/2000 co. 1 lettera b, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10.10.2012 n. 174, convertito in legge n. 213/2012, sulle proposte di regolamento di contabilità' economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- Richiamato l'art. 1, comma , 738, della Legge 27 dicembre, n.160 che prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n.147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dal comma 641 e ss. della sopracitata legge
- Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n . 7 del 07/08/2020;
- Preso atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole il proprio parere favorevole
all'approvazione delle tariffe, delle rate e delle scadenza della Tassa Rifiuti (TARI).

Torino, 29 giugno 2021
(Barbara Blandino)

IL REVISORE DEI CONTI

